



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n.225/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **35531** del registro di segreteria, sul ricorso in riassunzione presentato da:

xxxxxxxx, nato a xxxxxx il xxxxxxxx e ivi residente alla via xxxxxxxx n. xxx, cod. fisc. xxxxxxxx, rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Ferrara ed elettivamente domiciliato come in atti;

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., costituito in proprio;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi all'udienza in data 12 novembre 2024, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Franca Maria Alfarano, l'avv. Lucio Ferrara per il ricorrente, nessuno comparso per il Ministero della Difesa;

Considerato in

FATTO

Con ricorso depositato in data xxxxxx, xxxxxxxx, come sopra generalizzato, già in servizio presso la Marina Militare, ha riassunto, a seguito della decisione della sez. I Appello di questa Corte n. xxxxxxxx, il giudizio con il quale aveva chiesto il riconoscimento del diritto alla concessione del trattamento di

	pensione privilegiata ordinaria in riferimento alla infermità “ <i>esiti stabilizzati</i>	
	<i>di pregressa frattura del femore, rotula e biossea della tibia trattate</i>	
	<i>chirurgicamente</i> ”, contratta per causa di servizio e ascritta alla Tabella A	
	categoria 7^, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo xxxxx.	
	Nel ricorso introduttivo, il xxxxxx riferiva:	
	- che il giorno xxxxxx alle ore xxxxx circa, durante il viaggio di rientro	
	con la propria autovettura per prendere servizio alla Capitaneria di Porto di	
	xxxxxx a seguito di un permesso domenicale trascorso presso la propria	
	abitazione di xxxxxxxxx, giunto in prossimità di una curva nel tratto di strada	
	tra xxxx e xxxxxx, sulla xxxxxxx, si trovava di fronte un motocarro sbucato	
	improvvisamente da una via interna e per evitarlo sterzava perdendo il	
	controllo dell’auto e finendo contro un albero che costeggiava la strada sul	
	lato destro. Subito dopo l’incidente il motocarro si dileguava e il ricorrente	
	veniva soccorso da altri automobilisti in transito, che lo trasportavano	
	all’Ospedale Civile xxxxxxxx per le cure del caso;	
	- che il Comandante della xxxxxxxx, alla luce della dichiarazione del	
	medico convenzionato (secondo cui “esiste nesso di causalità tra l’evento di	
	servizio e le lesioni riportate”), esprimeva il seguente parere: “ <i>che l’incidente</i>	
	<i>debba considerarsi occorso in servizio e che, quindi, esso è da confermare SI</i>	
	<i>dipendente da causa di servizio</i> ” (cfr. <i>parere del xxxxx</i>);	
	- che la C.M.O. di Taranto, con verbale n.xxxxxx, accertava la seguente	
	infermità: “ <i>esiti stabilizzati di pregressa frattura del femore, rotula e biossea</i>	
	<i>della tibia trattate chirurgicamente</i> ”, ritenendo la lesione SI dipendente da	
	causa di servizio e ascrivibile alla Tabella “B” (<i>una tantum</i>) pari a due	
	annualità di ottava categoria, giudizio che veniva accettato dall’interessato;	
	2	

	- che, dopo circa trenta anni, a seguito di caduta accidentale e	
	conseguente trauma, veniva sottoposto a visita presso la C.M.O. di Taranto, la	
	quale con verbale n. xxxxxxxx, accertava l’infermità “ <i>esiti algo-disfunzionali</i>	
	<i>di pregressa frattura calcagno sn con mezzi di sintesi in situ; artrosi</i>	
	<i>sottostraglica sn; sperone e spina calcaneare sn</i> ”, ritenendola non	
	dipendente da causa di servizio ed esprimendo tuttavia, il seguente giudizio	
	medico-legale: “ <i>permanentemente non idoneo al servizio militare</i>	
	<i>incondizionato ...</i> ”;	
	- di essere stato collocato in congedo a decorrere dal xxxxxxx, come	
	risulta dal decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il	
	Personale Militare, n. xxxxxxxx;	
	- di aver presentato domanda in data xxxxxxx per il riconoscimento	
	dell’aggravamento della patologia di cui al processo verbale della C.M.O. di	
	Taranto n. xxxxxxxx (“ <i>esiti stabilizzati di pregressa frattura del femore,</i>	
	<i>rotula e biossea della tibia trattate chirurgicamente</i> ”) nonché per il	
	riconoscimento della dipendenza e/o interdipendenza da causa o concausa di	
	servizio, con la pregressa patologia, delle infermità di cui al verbale della	
	C.M.O. di Taranto n. xxxxxxxx (“ <i>esiti algo-disfunzionali di pregressa frattura</i>	
	<i>calcagno sn con mezzi di sintesi in situ; artrosi sottostraglica sn; sperone e</i>	
	<i>spina calcaneare sn</i> ”), chiedendo altresì “il trattamento di pensione	
	privilegiata e l’equo indennizzo di cui alla normativa vigente” per tutte le	
	suddette infermità;	
	- che la C.M.O. di Taranto, con verbale n. xxxxxxxx, ai fini del	
	riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’aggravamento della	
	pregressa patologia “ <i>esiti stabilizzati di pregressa frattura del femore, rotula</i>	

	<i>e biossea della tibia trattate chirurgicamente</i> ”, formulava il seguente giudizio	
	medico-legale: “ <i>SI sussiste evoluzione peggiorativa, per aggravamento,</i>	
	<i>dell’infermità/lesione di cui al n. 1 del riepilogo</i> ”, ascrivendo la suddetta	
	infermità alla Tabella A categoria 7^;	
	- che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere reso	
	nell’adunanza n. xxxxxxxx, riteneva quanto segue: “ <i>che l’infermità: “esiti</i>	
	<i>stabilizzati di pregressa frattura del femore, rotula e biossea della tibia</i>	
	<i>trattate chirurgicamente</i> ” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio,	
	<i>in quanto, le circostanze di tempo, di modo e di luogo in cui ebbe a verificarsi</i>	
	<i>l’evento in questione configurano l’ipotesi di grave imprudenza, interruttiva</i>	
	<i>di qualsiasi rapporto di causalità o di concausalità efficiente e determinante</i>	
	<i>con il servizio</i> ”;	
	- che, pertanto, il Ministero della Difesa - Direzione Generale della	
	Previdenza Militare e della Leva, con decreto n.xxxxxx, rigettava la domanda	
	di pensione privilegiata.	
	Tutto ciò premesso, il ricorrente, nel ritenere il diniego del tutto illegittimo per	
	i motivi meglio illustrati nel ricorso, concludeva per il riconoscimento del	
	trattamento di pensione privilegiata ordinaria in riferimento alla infermità	
	“ <i>esiti stabilizzati di pregressa frattura del femore, rotula e biossea della tibia</i>	
	<i>trattate chirurgicamente</i> ”, contratta per causa di servizio e ascritta alla Tabella	
	A categoria 7.	
	Si costituiva l’Amministrazione militare, evidenziando l’infondatezza della	
	pretesa, stante la legittimità del rigetto dell’istanza adottata sulla base del	
	parere tecnico del CVCS, competente secondo la normativa applicabile alla	
	fattispecie.	
	4	

	Con sentenza n.xxxxx, la Sezione rigettava il ricorso, sul presupposto della	
	mancata allegazione di elementi in grado di supportare l’invocata dipendenza	
	da causa di servizio dell’infermità denunciata.	
	Con sentenza n.xxx xxxxxx, la I sez. Giurisdizionale d’Appello di questa	
	Corte accoglieva l’impugnazione presentata dal ricorrente e annullava la	
	decisione della Sezione sul presupposto della motivazione incongrua, con	
	rimessione al Primo grado in diversa composizione per la decisione nel merito	
	e sulle spese anche di II grado.	
	A seguito della riassunzione, il Ministero della Difesa ha presentato una	
	memoria, ribadendo la correttezza del proprio operato, eccependo in via	
	subordinata la prescrizione dei ratei ultra-quinquennali.	
	All’udienza del 12 novembre 2024, nessuno comparso per il Ministero della	
	Difesa, il legale del ricorrente ha insistito per le conclusioni di cui all’atto	
	introduttivo.	
	La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del	
	dispositivo in aula.	
	DIRITTO	
	1. La questione sottoposta all’esame di questo Giudice in sede di	
	riassunzione di giudizio a seguito della decisione della Sezione d’Appello	
	attiene al riconoscimento del diritto del ricorrente alla liquidazione della	
	Pensione privilegiata ordinaria in riferimento all’aggravamento dell’infermità	
	<i>“esiti stabilizzati di pregressa frattura del femore, rotula e biossea della tibia</i>	
	<i>trattate chirurgicamente”</i> , ascritta alla Tabella A categoria 7.	
	La domanda è fondata e va accolta, sussistendo nel caso di specie, come	
	prospettato dallo stesso ricorrente nei motivi di ricorso 2 e 3, il requisito della	
	5	

	dipendenza da servizio dell'infermità, come aggravata, sofferta a seguito del	
	sinistro stradale avvenuto in data xxxxxxxx.	
	2. Preliminarmente, va evidenziato come la prospettazione del ricorrente,	
	di cui al primo motivo di ricorso, non possa essere condivisa.	
	Ed invero, a parere del ricorrente, il Ministero della Difesa avrebbe	
	interpellato il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nell'ambito del	
	procedimento avviato a seguito della presentazione dell'istanza per	
	aggravamento del tutto erroneamente, in quanto il requisito della dipendenza	
	da causa di servizio dell'infermità, come aggravata, risultava già consolidato	
	per effetto del parere espresso dalla C.M.O. di Taranto con verbale n. xxx	
	xxxxxx, in ragione dell'applicazione <i>ratione temporis</i> della normativa di cui	
	alla legge n. 416/1926 e relativo Regolamento di attuazione approvato con il	
	R.D. n. 1024/1928, richiamata nello stesso verbale dell'organo medico-legale.	
	Al riguardo, osserva questo Giudice che la normativa richiamata dal ricorrente	
	non può trovare applicazione al caso di specie, in quanto il procedimento per	
	il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è stato avviato in	
	conseguenza dell'incidente occorso al xxxx nel xxxxx e dunque	
	successivamente all'entrata in vigore del T.U. 1092/1973.	
	In particolare, l'art. 67 del citato T.U. prevede che la pensione privilegiata	
	spetti al Militare nel caso in cui le infermità, dipendenti da servizio, siano	
	ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo	
	1968, n. 313.	
	Va altresì evidenziato che, ai sensi dell'art. 177 del T.U. 1092/1973, nella	
	versione vigente <i>ratione temporis</i> , l'allora organo consultivo, Comitato per le	
	pensioni privilegiate ordinarie, avrebbe comunque dovuto essere sentito nel	
	6	

	caso, come quello in esame, in cui la competente commissione medica	
	ospedaliera avesse espresso il parere che le infermità o le lesioni accertate	
	fossero dipendenti da fatti di servizio.	
	Nel caso di specie, non risulta che il predetto organo consultivo avesse	
	espresso il parere confermativo o meno di quello espresso dalla C.M.L..	
	Reputa questo Giudice altamente probabile che il mancato coinvolgimento	
	dell'organo consultivo debba ricondursi alla circostanza che con verbale n.	
	xxxxxxx la competente C.M.O., nel riconoscere la dipendenza dal servizio	
	dell'infermità subita dal xxxxxxxx a seguito del sinistro stradale, aveva tuttavia	
	ascritto la lesione alla Tabella B <i>“una tantum”</i> , con conseguente insussistenza	
	di un presupposto, l'iscrizione a Tabella A dell'infermità, per il	
	riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato.	
	Alla luce di quanto sopra, deve concludersi che la decisione del Ministero	
	della Difesa, nell'ambito del procedimento avviato su istanza per	
	aggravamento, di sottoporre la questione al Comitato di Verifica per le Cause	
	di servizio debba ritenersi esente da censure.	
	3. Venendo all'esame della questione controversa, osserva questo	
	Giudice che con istanza del xxxxxxx il ricorrente ha chiesto il riconoscimento	
	dell'infermità riscontrata dalla C.M.O. con verbale n. xxxxxxxx, a seguito di	
	visita medica in conseguenza di caduta accidentale, come aggravamento della	
	patologia di cui al processo verbale della C.M.O. di Taranto n. xxxxxxxx (<i>“esiti</i>	
	<i>stabilizzati di pregressa frattura del femore, rotula e biossea della tibia</i>	
	<i>trattate chirurgicamente”</i>).	
	Al riguardo, va rammentato che, ai sensi dell'art. 70, comma II, del T.U.	
	1092/1973 <i>“L'interessato può altresì in ogni tempo far valere i suoi diritti,</i>	
	7	

	<i>nei casi di aggravamento, qualora sia stato emesso provvedimento negativo</i>	
	<i>di trattamento privilegiato perché le infermità o le lesioni non erano valutabili</i>	
	<i>ai fini della classificazione ovvero quando, ai sensi delle norme concernenti</i>	
	<i>lo stato giuridico del personale, le infermità o le lesioni siano state</i>	
	<i>riconosciute dipendenti da fatti di servizio, ma non invalidanti”.</i>	
	In buona sostanza, nel caso in cui, accertata la dipendenza dal servizio, il	
	trattamento privilegiato non fosse stato riconosciuto per mancanza del	
	requisito dell’iscrizione dell’infermità alla Tabella A, l’interessato ha diritto	
	a chiedere in ogni tempo una rivalutazione del quadro invalidante.	
	Nel caso in esame, con verbale n. xxxxxxxx la C.M.O. ha ritenuto sussistente	
	l’evoluzione peggiorativa, per aggravamento, dell’infermità <i>esiti stabilizzati</i>	
	<i>di pregressa frattura del femore, rotula e biossea della tibia trattate</i>	
	<i>chirurgicamente”</i> , ascrivendo la suddetta infermità alla Tabella A categoria 7.	
	4. Venendo al requisito del nesso di causalità, questo Giudice non può	
	che condividere il giudizio espresso dalla Sezione d’Appello, in merito alla	
	laconicità e assoluta genericità del corredo motivazionale del parere reso dal	
	Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nell’adunanza n. xxxx xxxxxx.	
	E infatti, l’organo consultivo si è limitato ad un utilizzo di formule stereotipate	
	per affermare che il sinistro stradale sarebbe da ricondurre a grave imprudenza	
	del ricorrente, senza supportare tale asserzione con elementi concreti.	
	5. Ritiene per contro questo Giudice che, dall’esame della	
	documentazione in atti, possa ragionevolmente affermarsi che l’incidente	
	occorso al ricorrente sia riconducibile a fatti a lui esterni e come tale possa	
	ritenersi dipendente da causa di servizio.	
	In primo luogo, occorre prendere le mosse dalla circostanza non contestata	

	che l’infermità esiti stabilizzati di pregressa frattura del femore, rotula e	
	biossea della tibia trattate chirurgicamente sia una conseguenza	
	dell’incidente automobilistico occorso al xxxxxx nel xxxx, durante il tragitto	
	per recarsi presso la Capitaneria di Porto di xxxxxx dopo il congedo	
	domenicale trascorso presso la propria abitazione di xxxxxxxxxx, e come tale	
	da ritenersi catalogabile come “infortunio in itinere”.	
	A tale riguardo, con riferimento all’uso del mezzo di privato, il ricorrente ha	
	affermato nel ricorso che “...al momento dell’incidente stradale, l’auto su cui	
	viaggiava il sig. xxxxx percorreva la strada S.S. 159 delle Saline, che	
	corrisponde al percorso più breve -in termini di distanza chilometrica e di	
	tempo di percorrenza- per raggiungere il posto di lavoro (intorno alle ore	
	7:30). Ed, ancora, l’uso dell’autovettura privata era necessitato in	
	considerazione della mancanza di collegamenti diretti, con mezzi pubblici, tra	
	xxxxxxx (località situate in province diverse)”.	
	Trattasi di circostanza di fatto, l’assenza di collegamenti diretti, non	
	specificamente contestata dall’Amministrazione resistente, che nella memoria	
	difensiva si è limitata a riportarsi integralmente alle conclusioni dell’organo	
	tecnico.	
	Va dunque fatta applicazione del principio di non contestazione di cui all’art.	
	115, comma 1, c.p.c., non essendo stata fornita da parte della Difesa erariale	
	alcuna prova che vi fosse, all’epoca dei fatti, tra le due località un	
	collegamento diretto con mezzi pubblici tale da rendere non necessario l’uso	
	dell’auto privata.	
	6. Venendo alla dinamica dei fatti, occorre far riferimento al Rapporto	
	Giudiziario dei Carabinieri – Stazione di xxxxxxxxx in data xxxx, documento	
	9	

	della cui attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare.	
	In particolare, carattere decisivo ai fini della definizione della questione	
	controversa assume la circostanza, ben evidenziata anche dalla Sezione	
	d’Appello, che non sia stata elevata nei confronti del ricorrente alcuna	
	contravvenzione al Codice della Strada.	
	Deve dunque presumersi che il xxxxxxxx abbia tenuto una condotta conforme	
	alle regole che presidiano la circolazione stradale.	
	Inoltre, nel predetto rapporto si fa riferimento al rinvenimento di segni di	
	frenata, per una lunghezza di circa metri 13,90.	
	Trattasi ad evidenza di una traccia non particolarmente lunga che appare	
	dunque sintomatica di un’andatura nei limiti consentiti sul tratto di strada in	
	questione e coerente con una manovra necessitata dalla presenza di un	
	ostacolo improvviso, quale appunto quello riferito dallo stesso ricorrente.	
	6.1. Alla luce del quadro come sopra sunteggiato, reputa questo Giudice	
	che possa senz’altro escludersi che l’incidente sia dovuto a negligenza e	
	imperizia del conducente, ma piuttosto conseguenza di circostanze esterne.	
	Conseguentemente, deve ritenersi che l’infortunio subito a seguito del	
	predetto sinistro stradale fosse riconducibile al servizio.	
	7. La domanda del ricorrente va dunque accolta con conseguente	
	riconoscimento del diritto al conseguimento della pensione privilegiata	
	ordinaria di VII (settima) cat. Tab.A.	
	Quanto alla decorrenza, va fatta applicazione della disposizione di cui all’art.	
	70, comma 4, TU 1092/973, il quale prevede che “ <i>La pensione o l’assegno</i>	
	<i>rinnovabile spettanti in caso di aggravamento o di rivalutazione decorrono</i>	
	<i>dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della</i>	
	10	

	<i>domanda oppure, qualora risulti più favorevole, dalla data della visita medica</i>	
	<i>e sono corrisposti con deduzione delle quote di pensione o di assegno già</i>	
	<i>riscosse dall'interessato dopo la decorrenza stabilita ”.</i>	
	Nel caso di specie, con verbale n. xxxxxx la C.M.O., ai fini dell'accertamento	
	della idoneità al servizio, accertava l'infermità “ <i>esiti algo-disfunzionali di</i>	
	<i>pregressa frattura calcagno sn con mezzi di sintesi in situ; artrosi</i>	
	<i>sottostraglica sn; sperone e spina calcaneare sn”</i> , con conseguente	
	presentazione in data xxxxxx da parte del ricorrente, per la medesima	
	infermità, di istanza per l'aggravamento della pregressa patologia sofferta a	
	seguito del sinistro stradale occorso nel xxxxxxxx.	
	Pertanto, il diritto va riconosciuto a decorrere dalla più favorevole data	
	dell'accertamento sanitario di cui al predetto verbale del xxxxxxxxxx.	
	Il ricorrente ha quindi diritto a decorrere da tale data agli arretrati, costituiti	
	dalla differenza tra quanto percepito a titolo di trattamento pensionistico e	
	quanto spettante a titolo di P.P.O., oltre interessi e, nei limiti dell'eventuale	
	maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria, calcolata anno per	
	anno secondo gli indici ISTAT.	
	8. Quanto all'eccezione di prescrizione dei ratei ultra-quinquennali, va	
	evidenziato che la stessa debba ritenersi tardiva, in quanto presentata dalla	
	Difesa erariale per la prima volta dinanzi a questo Giudice e non nella	
	memoria di costituzione nel giudizio originariamente incardinato, di cui quello	
	riassunto costituisce prosecuzione.	
	Ad ogni buon fine, non può non evidenziarsi come la stessa non possa trovare	
	accoglimento, in quanto l'interesse a far valere il diritto, <i>dies a quo</i> del termine	
	prescrizionale ex art. 2935 c.c., coincide con il provvedimento di rigetto del	

	Ministero della Difesa adottato nel xxxxxx.	
	È evidente che l’abnorme durata del procedimento rispetto alla data di	
	presentazione dell’istanza non può certo addebitarsi ad inerzia del ricorrente.	
	9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, anche con	
	richiamo al giudizio dinanzi alla Sezione d’appello, in dispositivo.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n.35531, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.	
	Condanna il Ministero della Difesa alla refusione delle spese di lite in favore	
	del ricorrente nell’importo, comprensivo delle spese del grado d’appello,	
	complessivamente pari ad €. 1.000,00 (mille/00), da distrarsi in favore del	
	legale antistatario.	
	Così deciso in Bari all’udienza in data 12 novembre 2024.	
	IL GIUDICE	
	Andrea Costa	
	Depositata il 25.11.2024 (f.to digitalmente)	
	Il Funzionario	
	Franca Maria Alfarano	
	(f.to digitalmente)	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196.	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma	
	3 del detto decreto legislativo nei riguardi della parte ricorrente e degli	
	12	

